



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. n. [REDACTED]/2015

Il Presidente f.f.,

sciogliendo la riserva ed all'esito dell'udienza in cui sono stati sentiti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 4, ottavo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898;

Osserva

Il ricorrente chiede l'affidamento condiviso della figlia [REDACTED] [REDACTED], maggiorenne ma riconosciuta invalida civile al 100% di natura sia intellettuale che fisica (cfr. doc. 2 parte resistente).

All'epoca della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Treviso con decreto del [REDACTED] [REDACTED] 1999 (cfr. docc. 3 e 4 parte ricorrente) la figlia minore [REDACTED] era stata "affidata alla madre con facoltà del padre di vederla quando lo voglia previo avviso".

L'art. 337 *septies*, comma secondo, cod. civ., riprendendo il disposto dell'art. 155 *quinquies*, ultima parte, cod. civ., prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. L'art. 37 *bis* disp att. cod. civ., inoltre, precisa che i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 *quinquies* citato siano quelli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ossia colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di



apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

A fronte della documentazione evidenziata, pertanto, deve ritenersi che ■■■ rientri nella categoria di figli maggiorenni portatori di handicap grave, tuttavia si tratta di approfondire il significato e l'estensione della generica equiparazione dettata dalla disposizione in commento alla disciplina prevista per i figli minori.

Come già evidenziato in dottrina, la disciplina dedicata ai figli maggiorenni portatori di handicap grave non detta alcun coordinamento con la disciplina dettata in tema di amministrazione di sostegno e, più in generale, con gli altri istituti vigenti nel nostro ordinamento, posti a tutela delle persone incapaci. Tuttavia, l'equiparazione è indubbio che sia stata stabilita con evidente intento protettivo verso tali soggetti e deve, pertanto, ritenersi operi indipendentemente da eventuali iniziative giudiziali per la declaratoria di interdizione o inabilitazione o per l'accesso all'amministrazione di sostegno.

Ciò posto in via generale, quanto alla possibilità di ricomprendere nell'ampio riferimento normativo alle disposizioni applicabili ai figli minori anche il provvedimento di affidamento, secondo un primo orientamento, parte della dottrina ha rilevato come il nuovo disposto di cui all'art. 337 *septies*, comma secondo, cod. civ., in parte anche restringendo il precedente riferimento di cui all'art. 155 *quinquies*, cod. civ., abbia comunque colmato un vuoto di disciplina che veniva in passato a determinarsi in presenza di figli maggiorenni portatori di invalidità incidenti in modo importante sulla loro autonomia, nei cui confronti non fossero stati intrapresi procedimenti a tutela degli incapaci. Secondo tale tesi, sarebbe ora possibile adottare in queste ipotesi un provvedimento di affidamento quantomeno in via provvisoria, da riservarsi ai casi in cui il figlio versi in condizione di totale abolizione della capacità di intendere e volere, il quale sarebbe in tale ordine di idee destinato a



caducarsi quando, nelle sedi opportune, vengano nominati al figlio un curatore, un tutore od un amministratore di sostegno.

In senso contrario, è stato sostenuto che tale eventualità contrasterebbe in maniera netta con le nuove disposizioni in materia di tutela degli incapaci, volte a ridurre al minimo le limitazioni agli stessi imposte.

Fra le due tesi appare preferibile un orientamento mediano.

Infatti, da un lato, la possibilità di disporre l'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave che, come nel caso di specie, non sia già stato destinatario di una misura a tutela degli incapaci, consentirebbe, soprattutto nel caso di provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti, di colmare un *vulnus* di tutela del soggetto debole nelle more fra la maggiore età e l'attivazione da parte dei soggetti preposti dello strumento dell'amministrazione di sostegno (ovvero della tutela o della curatela). Inoltre, deve ritenersi che limitare alle sole disposizioni di ordine economico il rinvio effettuato dalla disposizione in commento alla disciplina prevista per i figli minori (la quale sarebbe in ogni caso applicabile al portatore di handicap grave, in quanto trattasi di figlio maggiorenne non economicamente indipendente senza sua colpa, come previsto dalla Cassazione anche sotto la vigenza dell'art. 155 *quinquies* cod. civ.¹), sarebbe riduttivo a fronte della *volutas legis* diretta, seppur in modo privo di appropriato coordinamento normativo, ad assicurare in ogni caso a tali soggetti una tutela ampia. Infine, un'interpretazione logica e coordinata dei due commi dell'art. 337 *septies* cod. civ. indurrebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso espressamente estendere in favore dei

¹ Cfr. Cass. 1146/2007, secondo cui persiste in capo ai genitori l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne, allorquando questi, ancorché impiegato in una regolare attività lavorativa, sia portatore di handicap e non sia, per questo, in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di salute.



figli maggiorenni non economicamente indipendenti le sole statuizioni di ordine economico previste per i figli minori (art. 337 *septies*, comma primo, cod. civ.), mentre il riferimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave sia stato appositamente effettuato dal comma secondo mediante l'utilizzo della locuzione “*si applicano integralmente*”, al fine di estendere tale rinvio non solo alle disposizioni di carattere economica bensì anche a quelle relative all’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale è collocato il figlio.

Tuttavia, per altro verso, estendere anche la disciplina dell’affidamento del figlio minore all’affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave appare contrastante con l’impianto stesso di tale istituto. Infatti, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, introducendo l’affidamento ad entrambi i genitori e la potestà esercitata da entrambi i genitori come modalità prioritarie attraverso le quali realizzare le corresponsabilità educative, è piuttosto chiara nella previsione dell’obiettivo della tutela della bigenitorialità, confermato anche dal recepimento dei principi da tempo enunciati dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996. Da tali riferimenti normativi emerge come l’affidamento sia inteso quale strumento per garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, al fine di garantire lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità. Pertanto, la richiesta di affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap non può essere intesa quale strumento volto a sopperire all’assenza del ricorso ad uno degli istituti espressamente diretti alla tutela dei soggetti incapaci, non solo in quanto – come sopra specificato – volto ad un fine diametralmente opposto, ma anche perché in concreto inadatta a garantire al soggetto la necessaria protezione.



Ciò posto, nel presente caso, non si pongono problemi relativi all'assegnazione della casa coniugale ed al collocamento di ■■■■. Infatti, il ricorrente vive in una propria abitazione mentre la resistente risiede con la figlia in un appartamento in locazione, né il padre chiede il collocamento presso di sé di ■■■■, limitando la domanda alla richiesta di affidamento congiunto della figlia ed alla revoca del contributo al mantenimento della moglie.

Pertanto, per quanto sopra specificato, va dichiarata inammissibile la domanda di affidamento di ■■■■, la quale continuerà ad essere collocata – come è attualmente e da sempre è stato – presso la madre, e, dovendosi provvedere alla nomina di una figura di sostegno a tutela del soggetto incapace, gli atti devono essere trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 406 e 417 cod. civ. affinché valuti la proposizione del relativo procedimento.

Quanto ai rapporti patrimoniali, con decreto del ■■■■ ■■■■ 2007, a modifica delle condizioni della separazione, il Tribunale di Treviso poneva *“a carico del marito, a decorrere dall'ottobre 2007, l'assegno mensile di euro 1.500,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ■■■■, con la rivalutazione monetaria annualmente conteggiata”*.

Sotto il profilo economico, va valutato il reddito percepito dal marito, il quale ha dichiarato di percepire mensilmente € 3.000,00 circa come gestore di un ristorante in base ad un contratto di affitto di azienda ed aver ceduto alla nuova compagna nel 2011 la quota di proprietà del locale, mentre dalla dichiarazione dei redditi dimessa sub doc. 6 parte ricorrente, risulta un reddito d'impresa di € 38.581,00 annui (con un utile che, a fronte di perdite indicate in € 28.298,00 risulterebbe di soli € 10.283,00, importo non credibile in quanto contrastante con le affermazioni dello stesso ricorrente).



Per contro, risulta uno stato di disoccupazione della moglie, la quale si dedica a tempo pieno alla figlia, avendo come unica fonte di reddito la locazione di un appartamento di proprietà per il quale percepisce un reddito annuale netto di € 11.500,00 circa (cfr. doc. 15 parte resistente), oltre alla pensione di invalidità di ■■■■■ per € 800,00 mensili e che deve sostenere un canone di locazione mensile di € 500,00 (cfr. doc. 16 parte resistente).

Tanto premesso, si stima equo confermare le disposizioni indicate dal Tribunale in sede di modifica dei provvedimenti della separazione, disposte con decreto del ■■■■■ 2007.

P.Q.M.

considerato il preminente interesse della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave ■■■■■ e ritenuta inammissibile la domanda di affidamento della stessa:

- dispone che ■■■■■ continui ad essere collocata presso la madre;
- conferma, per il resto, i provvedimenti disposti con decreto del ■■■■■ 2007;
- dovendosi provvedere alla nomina di una figura di sostegno a tutela del soggetto incapace, trasmette ex artt. 406 e 417 cod. civ. gli atti al Pubblico Ministero affinché la valuti la possibilità di promuovere il relativo procedimento;

Fissa

l'udienza del ■■■■■ 2016 ore 9.30 davanti al giudice istruttore tabellarmente designato;

assegna

il termine del ■■■■■ 2016 al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla resistente fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 e 38 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.



Si comunichi la presente ordinanza alle parti costituite e si trasmettano gli atti al P.M.

Treviso, 1 aprile 2016

Il Presidente f.f.

dott. Alberto Barbazza

IL CASO.it

